



COMUNE DI GRIANTE
PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO DI EDILIZIA

Deliberato dal Podestà con provvedimento in data 15 giugno 1938

TITOLO I.

Norme generali - Commissione Edilizia

Art. 1.

Le fabbriche e gli edifici posti nell'abitato comunale devono soddisfare alle leggi della solidità e del pubblico decoro nelle parti fronteggianti le vie o gli spazi pubblici, o comunque esposte alla vista del pubblico.

Art. 2.

L'Autorità comunale invigila a questo scopo sui fabbricati esistenti e provvede nel caso di rinnovazioni e di nuove costruzioni, per impedire un eventuale deturpamento nell'aspetto dell'abitato o la violazione di leggi e regolamenti, e particolarmente affinché sia curata l'esatta osservanza delle buone regole dell'arte del costruire di cui al Titolo II del presente Regolamento.

L'autorità stessa vigila altresì affinché nelle costruzioni, ricostruzioni e possibilmente nelle riparazioni organiche, siano osservate le prescrizioni stabilite dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e per gli edifici scolastici quelle approvate con il decreto del Ministero dell'Educazione Nazionale 4 maggio 1925.

Art. 3.

Ai fini di cui al precedente articolo, l'Autorità comunale è assistita da una Commissione edilizia, la quale presta gratuitamente l'opera propria con funzioni puramente consultive. Essa ha particolarmente i incarico di coadiuvare, con pareri e proposte, l'Autorità comunale nella tutela dell'ornato pubblico, della pubblica viabilità e di simili interessi.

La Commissione è composta dal Podestà, che funziona da Presidente, dall'Ufficiale sanitario, e da 3 membri eletti dal Podestà, fra i quali deve essere compreso un rappresentante dell'U.N.P.A.

I membri elettivi costituenti la Commissione durano in carica tre anni e sono

rieleggibili.

Qualora alcuno dei membri elettivi cessasse dall'ufficio, il Podestà ne farà la surrogazione anche durante il triennio, ed il nuovo nominato sarà in carica fino al compimento del triennio.

La Commissione elegge nel proprio seno il Segretario. Potrà valersi dell'opera del Segretario comunale, il quale però non avrà voto.

Pei componenti la Commissione edilizia esistono le stesse incompatibilità a ragione di parentela fissate dall'art. 70 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 4.

La Commissione viene convocata dal Presidente almeno una volta al mese. Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento del Presidente, o di chi per esso, e di almeno due altri membri.

Le deliberazioni, prese a maggioranza di voti e motivate, verranno stese su apposito registro, da firmarsi dai membri intervenuti alle sedute.

Nel caso di parità di voti, quello del Presidente si riterrà preponderante.

Art. 5.

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono applicabili all'abitato del Capoluogo del Comune comprese le frazioni di Cadenabbia, Carsolina, Ronconi, Maiolica, Ravina, Calvonno, Brem.

TITOLO II.

Norme per la costruzione, modificazione, manutenzione e demolizione degli edifici

Art. 6.

Chiunque voglia costruire, ricostruire o modificare sostanzialmente edifici entro il perimetro dell'abitato, dovrà farne istanza in competente bollo al Podestà, presentandogli, ove occorra, i disegni pure regolarmente bollati.

Il Podestà, sentita la Commissione edilizia, entrò venti giorni dalla denuncia, potrà far conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato, perché tale da deturpare l'aspetto dell'abitato o contrario a disposizioni di leggi o di regolamenti. Trascorsi venti giorni senza osservazioni, il privato sarà libero di eseguire i lavori denunciati, salva l'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed il rispetto del suolo pubblico.

Art. 7.

Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzioni o ricostruzioni dovranno essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali, nonché ai sensi del Regio Decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213 per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato dovranno adottarsi i carichi di sicurezza di Kg. 1400 e Kg. 2000 per centimetro quadrato, rispettivamente per il ferro omogeneo e per l'acciaio semiduro.

I disegni o progetti dovranno indicare in modo chiaro le opere da eseguirsi, ed essere corredati da quelli relativi ai dettagli delle cornici e delle altre parti decorative dell'edificio.

Nei disegni vanno marcate distintamente, in modo da non ammettere equivoco, le linee delle fondamenta, dei pozzi e delle fogne, segnandovi tutte le indicazioni necessarie alla completa illustrazione del progetto.

I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

I normali fabbricati ad uso di comune abitazione che comprendono fino a cinque piani al disopra del livello stradale, devono essere costruiti in muratura ordinaria.

Solo in casi eccezionali possono essere autorizzate deroghe totali o parziali alla disposizione di cui al precedente comma, quando l'Amministrazione comunale competente, con deliberazione vistata dall'Autorità tutoria, riconosca che ricorrono speciali circostanze per concedere le deroghe stesse.

Art. 9.

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

Art. 10.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale.

Art. 11.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni devono essere sempre impiegate malte cementizie o comunque idrauliche, e queste devono essere preferite anche nelle murature di elevazione.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, è

prescritto che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari, o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a centimetri dodici estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1.50 da asse ad asse.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto, nei calcoli, anche dell'azione del vento.

Art. 12.

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Art. 13.

Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2.50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

Art. 14.

In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano e al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere, un'altezza minima di centimetri venti, la loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore ai mm. 14 se di ferro omogeneo e a mm. 12 se di acciaio semi-duro, mentre le legature trasversali debbono essere, costituite da tondini del diametro non inferiore a mm. 5 e poste a distanze non superiori a cm. 30.

Art. 15.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco

del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione sono richiamate le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i lavori pubblici.

Art. 16.

Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di buona costruzione di cui ai precedenti articoli, i proprietari hanno l'obbligo di richiedere al Podestà espressa autorizzazione per ogni lavoro edilizio, anche se da compiersi in località posta fuori del perimetro del centro abitato.

Tale domanda di autorizzazione compilata in competente bollo, deve contenere, occorrendo, anche l'elezione del domicilio in questo Comune da parte del richiedente.

Art. 17.

Quando l'edificio sorga in continuità di via o spazio pubblico, prima di costruite muri fuori terra, il proprietario ha l'obbligo di darne avviso all'Autorità comunale, la quale provvederà al più presto, ed in ogni caso nel termine di un mese, alla visita di ricognizione dello stato delle fondazioni e della linea confinante con lo spazio pubblico.

Art. 18.

Chiunque voglia eseguire sulle facciate delle case e sulle altre parti esposte alla pubblica vista, dipinture figurative di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti, deve prima presentarne i disegni all'Ufficio comunale.

Trascorso il termine di un mese senza osservazioni da parte del Comune, i lavori potranno avere esecuzione, a meno che siano contrari a disposizioni di leggi o regolamenti.

Art. 19.

Pei fabbricati adibiti in tutto o in parte a uso industriale si richiamano le

prescrizioni portate dagli articoli 8, 9 e 10 del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 530 sull'igiene del lavoro.

Art. 20.

Tutti i muri di nuova costruzione, compresi i muri di cinta e quelli che si vogliono riparare, ad eccezione di quelli che non richiedono l'intonaco per il loro genere di costruzione, devono essere intonacati nella parte prospiciente od in vista di pubblici spazi.

I muri di cinta prospettanti le vie pubbliche debbono avere una conveniente copertura, allo scopo di non recare pregiudizio alla incolumità pubblica e all'estetica.⁽⁹⁾

Art. 21.

Il Podestà, sentito il parere della Commissione edilizia, potrà ordinare il rinnovamento dell'intonaco e della tinta di quelle case e di quei muri di cinta che per il loro stato fossero causa di deturpamento, facendo eccezione all'obbligo della tinteggiatura, solo per quegli edifici il cui stile non comporti una speciale coloritura e cioè per quelli costruiti in pietra a vista od in laterizi a lavoro quadro.

A tale scopo verrà notificata ai proprietari una intimazione individuale, stabilendo in essa il periodo di tempo per la esecuzione del lavoro.

Art. 22.

Nella coloritura dei fabbricati non possono usarsi tinte che deturpino l'aspetto dell'abitato, offendano la vista od ingenerino oscurità.

E' inoltre fatto divieto della tinteggiatura parziale di un edificio, quando da essa possa derivare uno sconcio edilizio.

Art. 23.

L'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul piano stradale dovrà, di regola, essere contenuta nella misura di una volta e mezza la larghezza del tratto di

⁽⁹⁾ SI AGGIUNGE "I muri di cinta non devono superare in altezza un metro e devono essere muniti di una decorosa cancellata sull'asse del muro. Dove esistono terrapieni, il muro non può eccedere in altezza il terrapieno e deve pure essere sormontato da una decorosa cancellata."

strada sul quale fronteggiano.

Tuttavia, lungo le strade molto strette, si consente che l'altezza raggiunga i metri 10. In ogni caso l'altezza non può mai sorpassare il limite massimo di m. 22.

Quest'ultima disposizione vale anche per gli edifici prospicienti piazze pubbliche, qualunque sia l'ampiezza di esse. I cortili interni dovranno avere un'ampiezza eguale almeno alla quarta parte delle facciate dei muri che li recingono.

Il lato minore dei cortili interni non potrà mai essere inferiore a metri tre.

Art. 24.

Agli effetti dell'articolo precedente, l'altezza delle case si misura, a cura dell'Autorità comunale, sulla fronte di esse, dal livello stabilito per il marciapiede, al punto più elevato della fronte stessa, comprendendovi, non solo il cornicione, l'attico ed i parapetti, ma altresì le soffitte, quando si trovino sulla linea fronte.

Art. 25.

Per gli edifici che si costruiscono su strade in pendio, l'altezza si misura sulla verticale passante a mezzo della lunghezza del fabbricato.

Art. 26.

Gli edifici che Vengono costruiti fra due strade ad angolo possono raggiungere l'altezza consentita in proporzione alla via più larga, anche sul fronte prospettante quella più angusta, per un'estensione però non superiore a metri 12.

Quando il tratto della via corrispondente alla fronte di una casa non sia di larghezza uniforme, si ritiene come larghezza, della via la media delle diverse larghezze del tratto sopra accennato.

Art. 27.

Le intercapedini fra casa e casa sono soggette alle medesime A prescrizioni stabilite per i cortili.

La larghezza delle intercapedini non potrà mai essere minore di m. 3, come prescritto dal Codice civile. Quando non raggiungeranno la larghezza di m. tre, le intercapedini dovranno essere chiuse da muro alto almeno m. due o da un cancello e non

potranno essere aperte al pubblico transito, a meno che intervenga speciale assenso dell'Autorità comunale.

Art. 28.

Le fronti degli edifici interclusi dalle intercapedini, ma visibili dai luoghi pubblici, sono soggette alle medesime prescrizioni delle facciate direttamente prospicienti sugli stessi luoghi pubblici.

Art. 29.

Non si potranno costruire balconi, nè ringhiere, nè sporti di sorta protendentisi sulle strade o su gli spazi pubblici, se non a seguito di regolare permesso ed a seconda delle prescrizioni stabilite.

Le decorazioni degli edifici fino all'altezza di m. tre dal piano stradale non potranno sporgere più di cm. cinque dal filo dell'allineamento; oltre i m; tre dal piano della strada, gli sporti potranno raggiungere i cm. 20 ed a m. 4 si possono costruire maggiori sporgenze come mensole, balconi, ecc.

Dette altezze saranno misurate dal suolo stradale alla parte inferiore dei lastroni dei balconi, o déi loro modiglioni per quelli che ne sono provvisti.

Le mensole dovranno essere di granito, di cemento o di metallo; le lastre saranno di granito, cemento o beola e non potranno mai collocarsi sopra architravi di legno, ma dovranno incassarsi nel muro. Le stesse prescrizioni valgono nel caso di restauro dei balconi esistenti.

Sono proibiti i balconi e le ringhiere lungo le contrade che non raggiungono la larghezza di m. tre.

Art. 30.

Prima di collocare iscrizioni, stemmi, insegne di ditte, ecc., sulle facciate degli edifici prospicienti le pubbliche vie, se ne deve presentare il disegno e il testo all'Autorità comunale, la quale, entro 30 giorni dalla presentazione, potrà indicare in quali parti si debba modificarli, affinché non siano causa di deturpamento, né siano usate locuzioni improprie od errate.

Art. 31.

Le finestre al piano terreno non potranno essere munite di griglie girevoli all'esterno. Quelle situate ad altezza inferiore a m. tre sul piano della strada, non potranno nemmeno essere munite di davanzale o contorno sporgente, salvo le concessioni contemplate dall'art. 29.

Art. 32.

Quando le griglie dei piani superiori non siano a scorrimento, dovranno assicurarsi con ferro robusto rivolto all'ingiù, fermato nella parte superiore della griglia, e che entri nel relativo occhiello, infisso in modo sicuro nello stipite o nel muro.

Art. 33.

I serramenti delle botteghe e delle porte dovranno girare internamente ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non presentino alcun risvolto o sporto fuori dalla linea del muro lungo le vie e spazi pubblici.

Art. 34.

E' obbligo di ciascun proprietario di fabbricati prospicienti le vie pubbliche di eseguire e mantenere l'incanalamento delle acque pluviali, conducendole dal tetto e dai terrazzi delle case fino al canale pubblico della strada su cui l'edificio prospetta, ed in mancanza del canale stesso sino al livello del suolo stradale.

Art. 35.

Accadendo rottura verso strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali, per cui ne derivi un ingombro o grave incomodo ai passanti, il proprietario dovrà, entro ventiquattro ore, apporvi un provvisorio riparo. La stabile riparazione sarà poi da eseguirsi con la maggior possibile sollecitudine.

Art. 36.

E' vietato di far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti sul suolo pubblico.

Art. 37.

Il vapore proveniente dai motori e da altri apparecchi a vapore, e i gas provenienti

dalle motrici a gas, devono scaricarsi a mezzo del camino del fumo, o altrimenti a mezzo di appositi tubi che s'innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti circostanti

Art. 38.

I proprietari hanno l'obbligo di mantenere in istato soddisfacente i marciapiedi costruiti da essi spontaneamente, a loro cura e spese su terreno di loro proprietà e sulla fronte dei propri edifici.

Art. 39.

E' vietato eseguire miglioramenti, lavori di riparazione e di grande manutenzione ad edifici non rispondenti per struttura, altezza o larghezza delle vie alle prescrizioni del presente regolamento, a meno che non trattisi di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica, archeologica.

Art. 40.

Venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, è fatto obbligo ai proprietari di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 41.

I proprietari, dietro ingiunzione del Podestà, sono tenuti alla pronta riparazione o demolizione di quelle parti delle loro proprietà stabili che minacciassero rovina, sotto comminatoria della esecuzione d'ufficio e a loro carico, oltre le penalità relative, in caso di frapposto ritardo, osservando il procedimento dell'articolo 76 della legge sui lavori pubblici, e salva l'applicazione dell'articolo 55 del T.U. della legge, comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 42.

Previo avviso agli interessati, all'Autorità comunale è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di far applicare a propria cura e spesa, alle fronti dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le vie pubbliche:

- a) le mensole, i ganci, i tubi, i fanali, ecc., per la pubblica illuminazione, qualora le particolari condizioni della via non consentano di provvedere diversamente all'impianto;

- b) le indicazioni dei nomi delle vie, piazze o frazioni e simili nonché i numeri civici e le segnalazioni stradali in genere.

Art. 43.

Il proprietario che voglia eseguire lavori di qualsiasi natura nella fronte di un fabbricato nel quale si trovi collocato uno degli oggetti di cui al precedente articolo, dovrà accordarsi, prima di iniziare l'opera, coll'Autorità comunale.

Tanto vale anche nel caso che debbasi procedere a demolizione di fabbricati per non più ricostruirli.

TITOLO III.

Norme per l'occupazione del suolo e per la sicurezza

Art. 44.

Quando in caso di nuova fabbrica, o di ricostruzione o restauro delle case ed edifici in genere, o per altri giustificati motivi, occorresse la temporanea occupazione di una parte di strada, piazza od altro spazio pubblico; l'Autorità comunale potrà concederla in base a domanda dell'interessato, sotto l'osservanza delle norme e prescrizioni che, sentita la Commissione, verranno a seconda dei casi precisate e dietro il pagamento della corrispondente tassa.

Lungo gli spazi pubblici o gravati di pubblica servitù, i ponti e le impalcature da impiantarsi per fabbrica od altro, devono essere costruiti in modo da escludere la caduta di materia qualsiasi ed avere i fianchi muniti di stuoie, arelle od assiti, soddisfacendo ad ogni esigenza di solidità e sicurezza.

Art. 45.

Nel periodo di tempo in cui si fabbricano, si riparano o si ricostruiscono edifici, è obbligo dell'interessato di mettere in luogo opportuno appositi segnali ad avviso dei passeggeri, come pure di porre gli opportuni stabili ripari che di notte devono essere muniti di un numero sufficiente di lanterne accese.

Art. 46.

E' vietato di gettare sulla pubblica via materiali di demolizioni, ancorché minuti, i quali debbono invece essere raccolti e calati, con le debite precauzioni, in panieri o mediante canali, ovvero legati con corde.

Art. 47.

Le vie o gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche saranno senza indugio sgombrati dai materiali di approvvigionamento, macerie od altro. Solo in caso di assoluta necessità l'Autorità comunale potrà permetterne il deposito temporaneo, con le norme e cautele da stabilirsi in ogni singolo caso.

Art. 48.

Il Comune potrà prescrivere la demolizione o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali gradini, scale e sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie eccessive, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre a piana terreno che si aprano all'esterno.

Quando tali opere siano state eseguite per concessione a termine delle leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'Autorità comunale potrà ordinarne la demolizione o rimozione solo per ragioni di interesse pubblico, salvo il diritto di eventuali indennità dovute ai proprietari.

La demolizione o rimozione, quando non sussistano ragioni di pubblico interesse, verrà eseguita in occasione di restauri totali dell'edificio o delle parti in questione.

Art. 49.

Terminati i lavori si leveranno immediatamente le impalcature e gli assiti, e si restituirà alla circolazione il suolo pubblico provvedendo tosto al ripristino del suolo manomesso.

L'identica prescrizione vale anche per il ripristino del selciato manomesso per costruzione o riparazione di condotti, fogne, ecc.

TITOLO IV.

Edifici aventi pregio artistico e storico

Art. 50.

Salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, senza darne previo avviso al Podestà presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Podestà, udito il parere della Commissione edilizia, potrà impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico od alle regole d'arte.

Art. 51.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, se ne dovrà rendere subito avvertito il Podestà, per i provvedimenti che siano richiesti dalle urgenti necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

TITOLO V.

Ispezioni .Sanzioni

Art. 52.

Le località nelle quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti municipali qualunque volta si presentino per ispezionare i lavori.

Art. 53.

Qualora i lavori iniziati in base all'autorizzazione di cui all'articolo 16 non siano condotti secondo le norme stabilite dal presente Regolamento, il Podestà, fatti gli accertamenti del caso, ne ordinerà la sospensione. Contro tale ordinanza -notificata al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione- l'interessato può ricorrere al Prefetto che deciderà con provvedimento definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo dell'ordinanza.

Qualora vengano iniziati i lavori senza autorizzazione ovvero vengano proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Podestà ordinerà la demolizione a spese del contravventore, senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art. 106 del testo unico della legge comunale e provinciale o di quelle maggiori contenute nel presente Regolamento. L'ordinanza del Podestà ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 54.

I contravventori alle norme del presente Regolamento saranno puniti a termini della legge 26 febbraio 1928, n. 613 e degli articoli 106, 107, 108, 109 e 110 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Sono salve le facoltà concesse al Podestà dall'articolo 55 del testo unico della legge comunale e provinciale predetta e dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici.